



*prescritte in quanto notificate oltre il termine naturale di decadenza, ai sensi e per gli effetti della legge 335/95 citata e dichiararne pertanto la intervenuta prescrizione di tutte le somme ivi richieste per inerzia dell'ente creditore prima e dell'agente di riscossione poi per un totale di € 17.274,19.*

*C) Accertare e dichiarare la illegittimità di tutte le sanzioni applicate per difetto di motivazione delle stesse;*

*D) Accertare e dichiarare la illegittimità di tutti gli interessi applicati in violazione dell'art. 1283 c.c.;*

*E) Condannare, in ogni caso, Equitalia S.p.A. ai sensi ed agli effetti dell'art. 96 c.p.c. e risarcire danni morali e materiale al Sig. Scaramuzzi Salvatore per l'avvio della procedura esecutiva, atteggiamento che configura il delitto di omissione di atti d'ufficio nonché abuso del diritto, e risarcire danni morali per lesione dell'immagine oltre al danno patrimoniale subito dallo stesso che si quantifica in € 20.000,00 ovvero da liquidarsi in via equitativa dal Giudice;*

*F) Condannare Equitalia S.p.A., .... ai sensi ed agli effetti dell'art. 2042 c.c. al risarcimento dei danni materiali che il Sig. Scaramuzzi Salvatore ha dovuto sostenere sia per potersi adeguatamente difendere, va ricordato che il ricorrente ha dovuto intraprendere analoga azione innanzi alla Commissione Tributaria, sia per risarcire ad instaurare un regolare contraddittorio. E pertanto, in definitiva, annulli l'iscrizione ipotecaria a spese della stessa Equitalia che ha proceduto per un presunto debito non dimostrato di € 163.168,55 mai notificata. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa oltre spese generali CAP ed IVA nella misura prevista dalla legge.*

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resistevano tutti i convenuti concludendo per il rigetto dell'opposizione perché inammissibile e/o infondata.

Subentrata la scrivente nel ruolo del precedente giudice ; acquisita la documentazione prodotta; fissata l'odierna udienza con trattazione scritta in virtù delle "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile" ex art. 83 d.l. 17.3.2020 e succ. mod e del Protocollo per lo svolgimento delle udienze siglato in data 14.4.2020 dal Presidente Vicario del Tribunale di Foggia e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Foggia; pervenute le note di trattazione scritta depositate solo da parte resistente ; la causa viene decisa con la presente contestuale sentenza.

L'opposizione è solo parzialmente fondata per i motivi che si andranno ad illustrare .

Preliminarmente si osserva che per i crediti di natura tributaria posti a fondamento della iscrizione ipotecaria opposta anche nel presente procedimento si è già espressa la Commissione Tributaria di Foggia con la sentenza 352/2017 del 26.1.2017 (cfr. allegato note ts Equitalia del 23.12.2020) , pertanto non può essere accolta l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata da parte resistente in quanto il ricorrente ha già intrapreso la relativa azione per i crediti di natura tributaria sottesi ad una parte delle cartelle dettagliatamente indicate nell'atto opposto.

Ne consegue che il presente giudizio si intende proposto per le sole cartelle richiamate nella iscrizione ipotecaria 043/2012/12309 limitatamente ai crediti di natura previdenziale, ente creditore INPS.

Sempre preliminarmente e per i vizi correlati al provvedimento di iscrizione ipotecaria (mancata notifica di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; mancata allegazione della nota di iscrizione ipotecaria etc) il ricorso deve essere rigettato condividendo la scrivente le argomentazioni della sentenza in atti relativa alla stessa iscrizione a ruolo, emessa dalla CTP già indicata: sentenza della Commissione Tributaria di Foggia nr. 352/2017 del 26.1.2017, allegata in atti (note ts di Equitalia del 23.12.2020) che si richiama e si intende trascritta.

Ne consegue che del tutto infondate sono le domande di risarcimento del danno tra l'altro genericamente formulate in ricorso.

In relazione alle cartelle sottostanti l'iscrizione ipotecaria, dettagliatamente indicate nell'atto opposto e, come detto, limitatamente ai crediti di natura previdenziale, al fine di un ordinato iter motivazionale è opportuno premettere alcune osservazioni sulle opposizioni esperibili nell'ambito di una procedura di riscossione coattiva eseguita per il recupero di contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.

Innanzitutto "il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella ... contro l'iscrizione a ruolo" (art. 24, co. 5, del d.l.vo n. 46/99).

Tale "giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e ss. cpc" (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99).

Trattasi di strumento finalizzato ad "ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva" (Cass. n. 17978 del 2008).

L'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".

Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, "quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata".

Il giudizio investe l'*an* dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.

Il difetto originario può ravvisarsi "allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa" (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).

Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché "si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo" (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.

Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).

Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.

L'opposizione agli atti esecutivi attiene al *quomodo* del procedimento, investendo la

legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.

La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.

Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc.

Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).

La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).

Le descritte opposizioni esecutive in materia, a mente dell'art. 618 bis, co. 1, cpc, "sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili": con conseguente competenza del giudice del lavoro.

Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente alle fasi che culminano con "provvedimenti assunti con ordinanza" (art. 618 bis, co. 2, cpc).

Ciascuna delle due opposizioni è, poi, soggetta al regime suo proprio in ordine ai mezzi di impugnazione della relativa decisione: ricorso per Cassazione quanto all'opposizione agli atti esecutivi; appello quanto all'opposizione all'esecuzione (v. Cass., sez. un, n. 562 del 2000 e n. 14772 del 2002; Cass. n. 9498 del 2002).

Delineata la tripartizione delle opposizioni che possono essere proposte nell'ambito di una procedura di riscossione per crediti contributivi, occorre dire che spetta al contribuente – coerentemente con il principio della domanda – la facoltà di scegliere l'uno o l'altro percorso di contestazione.

E' anche possibile che con l'unico atto introduttivo della lite si proponano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione.

Spetta poi al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.

L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso il provvedimento giurisdizionale emesso all'esito dell'opposizione deve essere fatta esclusivamente, "in base al principio dell'apparenza", tenendo conto della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza (cfr. Cass. n. 3404 del 2004); tale qualificazione è sindacabile poi dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione in base a detto criterio (cfr. Cass. n. 9292 del 2001).

La sentenza, dunque, anche quando formalmente unica può contenere decisioni distinte soggette a diversi regimi di impugnazione (tra le altre: Cass. n. 11377 del 2002).

Per completezza espositiva, infine, occorre evidenziare l'ipotesi in cui l'opponente

deduca di non aver mai avuto notificata la cartella esattoriale, eccependo rilievi che investano il merito della pretesa contributiva che il debitore assume non aver potuto proporre prima.

Non par dubbio che la mancata notifica della cartella esattoriale non possa privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 3127 del 2002; Cass., n. 2293 del 2000; tesi ribadita anche in materia tributaria da Sez.Un., 25.7.2007, n. 16412, secondo cui spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria).

Il difetto dell'atto presupposto, quale elemento costitutivo della domanda di annullamento dell'atto susseguente per invalidità derivata e *causa petendi* dell'eventuale difesa nel merito della pretesa impositiva, deve essere dedotto dal ricorrente nell'atto introduttivo del processo a pena di inammissibilità, risultando altrimenti elusa la perentorietà dei termini di impugnazione (cfr. Cass. n. 24675 del 2007).

Alla funzione recuperatoria dell'opposizione va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. n. 17312 del 2007; Cass. n. 3035 del 2007; entrambe in materia di opposizione *ex lege* n. 689 del 1981).

Tanto premesso in diritto occorre considerare come rappresentato da parte opposta nel corso del giudizio, la pretesa oggetto di opposizione e di cui alle seguenti cartelle

043/2007/00132200/45/000 Contributi IVS INPS 17/01/08  
043/2007/00160318/77/000 Contributi IVS INPS 14/03/08  
043/2008/00058721/19/000 Contributi MOD. Dm 10 INPS 06/09/08  
043/2008/00087537/05/000 Contributi IVS INPS 25/10/08  
043/2008/00136257/86/000 Contributi IVS INPS 27/01/09  
043/2009/00089056/19/000 Contributi IVS INPS 25/06/09  
043/2009/00122648/38/000 Contributi IVS INPS 03/11/09  
043/2009/00148177/85/000 Contributi IVS INPS 15/01/10  
043/2010/00031149/34/000 Contributi IVS INPS 01/06/10  
043/2010/00112938/76/000 Contributi IVS INPS 27/08/10  
043/2010/00141409/89/000 Contributi IVS INPS 20/10/10  
043/2011/00012987/83/000 Contributi IVS INPS 07/02/11  
043/2011/00043252/30/000 Contributi IVS INPS 31/03/11

rientrano nella disciplina di cui al Testo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 247 del 23 ottobre 2018) , coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.», che recita:

*I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a*

*mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.*

L'importo preteso risulta infatti essere stato azzerato d'Ufficio come emerge dall'estratto di ruolo datato 23.12.2020 e prodotto nel corso del giudizio (note ts del 22.12.2020).

I ruoli di cui alle cartelle da ultimo indicate risultano, infatti, di importo inferiore a mille euro e annullati d'ufficio dall'ente convenuto.

In ragione della intervenuto annullamento della pretesa per tali cartelle deve essere dichiarata cessata materia del contendere.

Restano da esaminare le pretese di cui alle cartelle

043/2005//00023115/83/000 Contributi IVS INPS, anno di imposta 2005, per un importo complessivo di euro 3781,47;

043/R043200900041155137000 limitatamente alle some pretese dall'INPS per contributi a percentuale 2009 e somme aggiuntive per complessivi euro 2.508,01

043/2011/00090504/38/000 Contributivi IVS proporzionali commercianti INPS anno 2007 per euro 6.253,93

Circa l'insieme dei vizi formali denunciati in ricorso con riferimento sia alla procedura di riscossione sia, in particolare, all'iscrizione ipotecaria, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc, in quanto si contestano vizi di forma del procedimento esattoriale.

Da tale qualificazione discende, come in premessa ricordato, una pregiudiziale conseguenza.

Infatti l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc.

Nella specie si rileva che il ricorrente ha avuto conoscenza della iscrizione ipotecaria con la notifica del provvedimento avvenuta il 6.9.2013 ed il ricorso è stato proposto il 4.10.2013, ormai decorso il termine di venti giorni, per cui ogni questione sui pretesi vizi formali della procedura di riscossione è ormai preclusa. Sono pertanto inammissibili i vizi correlati al difetto di motivazione dell'atto opposto, alla mancata indicazione in forma sintetica delle norme invocate nell'atto impositivo, alla violazione delle disposizioni in materia di statuto del contribuente.

Gli è che il fulcro di ogni opposizione di parte ricorrente si fonda sull'assunto della mancata notifica degli avvisi di pagamento e delle cartelle poste a fondamento dell'iscrizione d'ipotecaria, tanto al fine di recuperare la possibilità di far valere una opposizione nel merito della pretesa contributiva (cessazione dell'attività sin dal 1984), altrimenti preclusa dal decorrere del termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del D. lgs. n. 46/99.

Il ricorrente, infatti, agisce in giudizio al fine di esercitare la tutela offerta dal Decreto

legislativo n. 46 del 1999 contestando, indi, la legittimità sostanziale delle somme pretese e poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria, assumendo l'omessa notifica dei titoli e la conoscenza dei ruoli esattoriali solo con la notifica dell'iscrizione ipotecaria.

La domanda *de qua* si configura, pertanto, alla stregua di una opposizione alla cartella esattoriale, da ritenersi legittimamente proposta davanti a questa Autorità Giudiziaria, attesa la natura meramente contributiva dei crediti posti a fondamento delle stesse,.

Ciò posto al fine di risolvere la controversia è da verificare se le cartelle esattoriali oggetto di impugnazione siano state o meno notificate a La Torre Paolo in epoca antecedente alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, essendo evidente - in virtù della perentorietà del termine di giorni 40 normativamente stabilito per la proposizione della opposizione alle stesse (art. 24 del cit. decreto legislativo 46/1999) - che solo un vizio di notifica consentirebbe di formulare in tale sede contestazioni sul merito della pretesa contributiva.

Tuttavia parte resistente ha documentato l'avvenuta notifica delle cartelle indicate nell'iscrizione ipotecaria.

In particolare la cartella 043/2005//00023115/83/000 Contributi IVS INPS, anno di imposta 2005, per un importo complessivo di euro 3781,47 è stata notificata il 25.2.2005 (cfr. allegato 3 produzione INPS e allegato 5 Equitalia)

La cartella 043/R043200900041155137000 limitatamente alle somme pretese dall'INPS per contributi a percentuale 2009 e somme aggiuntive per complessivi euro 2.508,01 è stata notificata il 24.3.2009 (cfr. allegato 5 Equitalia)

La cartella 043/2011/00090504/38/000 Contributivi IVS proporzionali commercianti INPS anno 2007 per euro 6.253,93 è stata notificata il 27.6.2011 (cfr. allegato 5 Equitalia)

In considerazione della regolarità delle notifiche di cui alle relate in atti, da ritenersi fidefacienti fino a querela di falso, non resta che ritenere la tardività della impugnazione proposta con l'attuale ricorso giudiziale e rigetto delle eccezioni inerenti il merito della pretesa, vizi che andavano fatti valere nei termini di 40 giorni dalla notifica delle cartelle.

Con riferimento, invece, alla eccezione prescrizione successiva alla notifica della cartella, che integra un fatto estintivo del credito sopravvenuto alla formazione del titolo, l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che non soggiace ad alcun termine di decadenza

Sotto questo profilo, come sopra rilevato, la presente opposizione va qualificata come un'opposizione all'esecuzione, facendo valere l'opponente un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo costituito dalle cartelle esattoriali sottese all'intimazione.

L'art. 29 del D. Lgs. 46/1999 dispone infatti:

*“29. Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie.*

*1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.*

*2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.*

E' stato chiarito che *“a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio”* (vedi Cass. civ., Sez. Unite, 13/07/2000, n. 489; vedi anche Cass. civ., Sez. lavoro, [24215](#) del 17/11/2009).

Dunque, se è vero che la mancata opposizione alla cartella esattoriale/avviso nei termini di 40 giorni previsti dall'art. 24 Dlgs 46/99 comporta la cristallizzazione del credito INPS, è parimenti consentito al debitore far valere in giudizio, nella forma dell'art. 615 cpc, fatti estintivi del diritto che siano maturati successivamente all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, come la prescrizione.

Quanto alla questione, in diritto, se il termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali (art. 3, comma nono legge 335/1995) permanga tale anche dopo la notifica di una cartella esattoriale non opposta oppure se alla cartella esattoriale non opposta possa riconoscersi l'effetto del giudicato ex art. 2953 c.c., con applicazione del termine decennale, come sostenuto dalla difesa delle convenute, di recente la Suprema Corte si è espressa a SU componendo il contrasto giurisprudenziale con sentenza n. 23397 del 17.11.2016.

La Corte ha ritenuto che:

*“la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”;*

*“è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così*

*via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.*

Dunque, deve ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale anche successivamente alla notifica della cartella esattoriale.

Nel caso concreto tuttavia come già indicato la cartella 043/R043200900041155137000 limitatamente alle somme pretese dall'INPS per contributi a percentuale 2009 e somme aggiuntive per complessivi euro 2.508,01 è stata notificata il 24.3.2009 (cfr. allegato 5 Equitalia) e la cartella 043/2011/00090504/38/000 Contributivi IVS proporzionali commercianti INPS anno 2007 per euro 6.253,93 è stata notificata il 27.6.2011 (cfr. allegato 5 Equitalia)

Da tali date e tenuto conto della successiva comunicazione dell'iscrizione ipotecaria avvenuta il 6.9.2013 non appare decorso il termine quinquennale di prescrizione, con conseguente rigetto della eccezione formulata da parte ricorrente.

Che invece appare decorso solo ed esclusivamente per la 043/2005//00023115/83/000 Contributi IVS INPS, anno di imposta 2005, per un importo complessivo di euro 3781,47 , poiché la cartella è stata notificata il 25.2.2005 (cfr. allegato 3 produzione INPS e allegato 5 Equitalia ) ed i successivi atti (comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e iscrizione ipotecaria) nel 2013 pertanto ben oltre il termine di prescrizione quinquennale.

In definitiva la domanda può essere accolta e la pretesa contributiva di cui alle cartelle esattoriali poste a fondamento della iscrizione ipotecaria deve essere dichiarata illegittima limitatamente alla cartella 043/2005//00023115/83/000 Contributi IVS INPS, anno di imposta 2005, per un importo complessivo di euro 3781,47, per intervenuta prescrizione del credito successiva alla notifica della cartella.

Le incertezze giurisprudenziali in ordine alla giurisdizione in tema di iscrizione ipotecaria, la complessità delle questioni trattate, l'accoglimento solo parziale del ricorso ed in relazione ad una unica cartella, l'annullamento parziale ex lege della pretesa in virtù del del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 247 del 23 ottobre 2018) , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in corso di causa possono essere compensate, inducono alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiarata illegittima la pretesa limitatamente alla cartella 043/2005//00023115/83/000 Contributi IVS INPS, anno di imposta 2005, per un importo complessivo di euro 3.781,47 e dichiara non dovute le predette somme;

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle seguenti cartelle  
043/2007/00132200/45/000 Contributi IVS INPS 17/01/08

043/2007/00160318/77/000 Contributi IVS INPS 14/03/08  
043/2008/00058721/19/000 Contributi MOD. Dm 10 INPS 06/09/08  
043/2008/00087537/05/000 Contributi IVS INPS 25/10/08  
043/2008/00136257/86/000 Contributi IVS INPS 27/01/09  
043/2009/00089056/19/000 Contributi IVS INPS 25/06/09  
043/2009/00122648/38/000 Contributi IVS INPS 03/11/09  
043/2009/00148177/85/000 Contributi IVS INPS 15/01/10  
043/2010/00031149/34/000 Contributi IVS INPS 01/06/10  
043/2010/00112938/76/000 Contributi IVS INPS 27/08/10  
043/2010/00141409/89/000 Contributi IVS INPS 20/10/10  
043/2011/00012987/83/000 Contributi IVS INPS 07/02/11  
043/2011/00043252/30/000 Contributi IVS INPS 31/03/11;

rigetta per il resto il ricorso;

spese compensate.

Così deciso in Foggia il 23.9.2021

Il Giudice  
dott.ssa Aquilina Picciocchi